

aggiornamento 26 ottobre 2005

La giustizia delle acque, dove si litiga per l'acqua

Seppure da ingegnere, e quindi fuori dal mio campo professionale, credo necessario un breve commento alle competenze istituzionali in caso di contenzioso in materia di acque, perché il diritto italiano ha concepito sedi speciali per discutere le liti sull'acqua; liti che sono frequenti e complesse.

Il concepire Magistrature specializzate in materia di acque è un'iniziativa che risale in pieno medioevo, quando le municipalità, che iniziavano a regolare le acque, e quindi a favorire la produzione agricola e con essa la ricchezza dell'intera collettività, compresero che la complessità del 'problema acqua' era così originale da meritarsi una sede giudicante di altrettanta specializzazione.

Il diritto all'acqua, o meglio al suo utilizzo, può essere accessorio integrante la proprietà, oppure essenziale per lo svolgimento di attività. Poiché l'acqua non è infinita, ma anzi è limitata nella quantità e interamente utilizzata, diviene frequente il caso in cui si inneschino contenziosi, come, ad esempio, l'utilizzo di acqua da parte di un soggetto con relativa sottrazione di parte di essa ad un altro.

Non dimentichiamoci che l'acqua può provocare danni, sia quando è troppa (allagamenti, inondazioni, ecc.) sia quando è troppo poca (deficit idrico nell'irrigazione).

Tutte le vertenze che riguardano l'acqua trovano, due sedi speciali ove discutere:

- il **Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche** (acrònimo: **TRAP**), con sede, per la Lombardia, a Milano presso la Corte d'Appello;
- il **Tribunale Superiore delle Acque (TSAP)** con sede unica a Roma, presso il Palazzo di Giustizia, dai romani noto come il *Palazzaccio*.

Presso queste due sedi si devono istruire tutte le cause che riguardano le acque, anche se recenti modifiche legislative hanno creato alcuni dubbi che purtroppo dovranno essere fugati 'all'italiana' cioè aspettando, a suon di costose sentenze, l'orientamento della magistratura!

La competenza e le procedure dei due tribunali sono disciplinate dal r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, al Titolo IV **CONTENZIOSO**:

- il **Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche** (art. 140 T.U. 1775/1933) ha competenza per:
 - 1 - controversie sulla demanialità delle acque (per sapere cosa debba intendersi per 'Demanio Idrico' vedi sul sito in DOCUMENTI --> Documenti del Consorzio);
 - 2 - delimitazione dei bacini idrografici e dei corsi d'acqua;
 - 3 - le controversie per le indennità di occupazione di aree, anche permanente, per la realizzazione di opere idrauliche o di bonifica;
 - 4 - risarcimento danni: in tale eventualità l'art. 140 specifica: danni dipendenti da opere eseguite dalla P.A. o da provvedimenti della stessa, quindi sembrerebbe che per danni causati da privati nella conduzione di acque (allagamenti per errate manovre o cedimenti di opere di irrigazione o di bonifica), la competenza sia del tribunale civile;
 - 5 - controversie in materia di pesca;

6 - qualunque diritto accampato all'utilizzazione e derivazione di acque pubbliche (questo ultimo punto non è chiaro e credo sia il motivo di mille contestazioni processuali per via delle competenze del TSAP);

• **il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche** si occupa di:

1 - ricorsi per incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge di atti assunti dalla P.A. in materia di acque pubbliche;

2 - ricorsi contro i provvedimenti definitivi adottati dalla P.A. in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904 che dice: *"Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, . . . con quello delle derivazioni legalmente stabilite . . ."*

3 - ricorsi contro i provvedimenti amministrativi e sanzionatori di cui agli artt 217 e 221 del T.U. 1775/1933 che credo si possano definire con gli atti assunti dalla Pubblica Amministrazione che esercita le funzioni di Polizia Idraulica;

4 - controversie specifiche in materia di pesca;

5 - secondo grado nei ricorsi contro le sentenze del TRAP.

La competenza indicata al n. 6. del TRAP ed al numero 2. del TSAP si somigliano: nel TSAP mi parrebbe però di intravedere un'azione di tutela delle opere idrauliche finalizzate al buon regime delle acque pubbliche, ivi compresa la tutela delle stesse concessioni di derivazione legittimamente costituite, mentre le contestazioni sugli atti di concessione dovrebbero trovare sede di prima causa presso il TRAP perchè sollevare una causa in una concessione equivale ad accampare " . . qualunque diritto . . . all'utilizzazione e derivazione di acque pubbliche". Per ora questa è da ritenersi solo una mia interpretazione . . . da ingegnere.

E' interessante notare che il legislatore, recependo la complessità generale dei problemi che riguardano l'acqua, ha voluto inserire nel Collegio Giudicante un Giudice non magistrato ma tecnico, solitamente espresso dal Ministero dei Lavori Pubblici. Esso concorre al giudizio con pari autorità ed autorevolezza dei colleghi magistrati.

Nel 2002 è avvenuta un grave fatto che è bene citare.

La Corte Costituzionale, tradendo un indirizzo dalla stessa sempre univocamente assunto – tant'è che si riteneva ' consolidato ', ha emesso due sentenze (305/02 e 353/02) con le quali dichiara incostituzionale la norma che regola la composizione del Collegio giudicante dei Tribunali delle Acque, perché uno dei tre giudici non è magistrato ma tecnico.

Inutile chiedersi perché una norma, a parità d'ogni condizione, diventi improvvisamente incostituzionale!

Conseguenza: le cause sulle acque si sono bloccate, non potendo operare l'organo collegiale giudicante. Per non sbagliare si sono fermate anche quelle decisioni che dovevano essere assunte dal solo giudice magistrato (sorgoliamo!).

Prontamente il Governo ha emesso, 11 novembre 2002, il Decreto-legge n. 251 che, tra altro, prevedeva la soppressione dei Tribunali delle Acque, tentando di mandare definitivamente in rovina un approccio al problema ' acqua ' che era patrimonio - non solo culturale - della nazione. Detta soppressione avrebbe dovuto

Consorzio Irrigazioni Cremonesi

Via Cesare Battisti,21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196 - Tel 0372-22308 fax 0372-22492
e-mail: segreteria@consorzioirrigazioni.it - web: www.consorzioirrigazioni.it

avvenire “ *Dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto....*”
Il decreto, per fortuna, non fu convertito in legge.

Stefano Loffi
Direttore

* * *